



Il Difensore Civico

Decisione n. 26 del 23.07.2019

OGGETTO: Sig. (OMISSIS)- Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90.

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

VISTA la nota del 04.07.2019, acquisita in data 09.07.2019 al protocollo n. 1663, con la quale il Sig. (OMISSIS) ha chiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del denegato accesso tacito da parte del Comune di (OMISSIS) alla documentazione relativa ad un presunto abuso edilizio di un fabbricato sito nel medesimo Comune, in Via (OMISSIS);

PRESO ATTO che il Comune di (OMISSIS), con nota prot. n. 43802 del 12.07.2019, inviata all'Istante e per conoscenza a questa Difesa Civica ed al Comando di Polizia Municipale, comunica il mancato accoglimento della richiesta di accesso agli atti, motivando il divieto con la circostanza che "si tratta di documentazione afferente procedure sanzionatorie ancora in corso di definizione, già portate a conoscenza della Polizia Locale";

ACCLARATO che esiste una differenza sostanziale tra procedura sanzionatoria di rilievo penale, per la quale appare applicabile il disposto dell'art. 329 c.p.p. e procedura sanzionatoria di rilievo amministrativo, per la quale la violazione di legge o di regolamento che viene denunciata determina una sanzione amministrativa, evento che non obbliga al segreto di indagine;

ACCERTATO che la procedura sanzionatoria di che trattasi ha esclusivo rilievo amministrativo e che la relativa documentazione non è sottratta all'accesso, in quanto non sussiste nel caso di specie l'obbligo al segreto di indagine da parte degli Organi di Polizia;

RILEVATO quindi che le motivazioni addotte per il rifiuto non sono coerenti con quanto espressamente prescritto dalla vigente normativa in materia;

RITENUTO pertanto che sussistono le condizioni per accogliere il ricorso del Sig. (OMISSIS);

Tutto ciò premesso

DECIDE



Il Difensore Civico

- la richiesta di riesame del denegato accesso da parte del Comune di (OMISSIS) all'istanza volta ad ottenere la documentazione indicata in premessa è accolta;
- la presente Decisione è comunicata al Ricorrente e al Comune di (OMISSIS);
- l'eventuale provvedimento confermativo del diniego, da parte del predetto Ente, deve essere tempestivamente comunicato al Ricorrente e a questa Difesa Civica.

Il Difensore Civico Regionale
Avv. Fabrizio Di Carlo

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.